



ISTRUZIONI OPERATIVE IN MATERIA DI RIMBORSO DEL PRESTITO SOCIALE AI SOCI COOPERATORI

Per ciò che riguarda le modalità del preavviso di rimborso, le disposizioni di vigilanza non danno indicazioni specifiche, limitandosi a prevedere, alla sezione I, punto 3, 8° trattino, che “la raccolta che può essere rimborsata su richiesta del depositante in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso inferiore a 24 ore” è raccolta a vista e che “in caso di preavviso pari o superiore a 24 ore, la raccolta è “a vista” se il soggetto che raccoglie i fondi si riserva la facoltà di rimborsare il depositante contestualmente alla richiesta o prima di 24 ore dal preavviso.

Di conseguenza, è importante che le singole cooperative stabiliscano regole sufficientemente puntuali allo scopo di evitare che le condotte dei soci e delle stesse cooperative portino a violare il principio espresso da Banca d'Italia.

Di seguito si formulano le indicazioni che, al momento, appaiono più urgenti:

1. È possibile considerare quale compensazione tra crediti e debiti reciproci la fattispecie concernente il pagamento dei soci - attingendo al prestito sociale - delle prestazioni effettuate dalla cooperativa nei confronti dei soci medesimi. Si tratta di una fattispecie non rientrante nel concetto di “raccolta a vista”, come afferma la stessa Banca d'Italia nel resoconto della Consultazione laddove sostiene che *“resta ferma la possibilità di utilizzare il saldo creditorio del prestito sociale per il pagamento - mediante compensazione dei crediti e debiti reciproci - dei beni e dei servizi venduti dalla cooperativa nell'ambito dell'attività di scambio mutualistico con i soci”*.

Infatti, il saldo creditorio del prestito sociale è utilizzabile per il pagamento, mediante compensazione, dei beni e servizi realizzati dalla Cooperativa nell'ambito dell'attività di scambio mutualistico con i soci. **Quindi, considerando che si tratta tecnicamente di una compensazione volontaria, il pagamento dei soci - attraverso il prestito sociale - delle prestazioni e delle cessioni effettuate dalla cooperativa non necessita del preavviso di almeno 24 ore richiesto per il rimborso delle somme del prestito.**

2. E' necessario determinare una durata massima di validità della richiesta di rimborso, superata la quale il socio prestatore non possa più procedere con il ritiro delle somme e, conseguentemente, debba formulare una nuova richiesta.

La finalità del preavviso è quella di evitare che il depositante possa pretendere il rimborso di qualunque somma (fino al massimo depositato) in qualsiasi momento dalla Cooperativa. Di conseguenza, la Cooperativa può conoscere con ragionevole anticipo l'intenzione del socio di ritirare un certo ammontare del proprio prestito depositato sul libretto.

Ne deriva che il preavviso dovrà essere sufficientemente specifico sia nel quantum sia nel quando.

Quanto al primo profilo, il quantum indicato nel preavviso non può che rappresentare la somma massima che il socio intende ritirare. Ovviamente, il socio potrà, all'atto del rimborso, limitare volontariamente ad una somma inferiore la propria pretesa.

A maggior ragione il socio potrà altresì - se ritenuto opportuno - revocare in ogni tempo, prima del rimborso, il preavviso.

Appare opportuno prevedere che il preavviso di rimborso valga a legittimare il rimborso anche per qualche giorno successivo a quello indicato nel preavviso. È infatti ragionevole prevedere che possano subentrare molteplici ragioni di giustificato ritardo in capo al socio

prestatore che possano valere a ritardare l'accesso agli uffici della Cooperativa ai fini di dare esecuzione al rimborso.

Occorre, tuttavia, limitare il termine di durata di tale preavviso (e così la tolleranza in caso di ritardo nel ritiro) entro un termine ragionevole - **7 giorni lavorativi successivi alla data di ritiro prevista nel preavviso** - che tenga anche conto, se possibile, delle esigenze organizzative della Cooperativa (e dei relativi sistemi informatizzati) di annullare periodicamente i preavvisi di rimborso poi non eseguiti dai soci.

È in via generale necessario evitare anche solo il dubbio che il meccanismo della durata del preavviso sia finalizzato a conseguire, surrettiziamente, quel risultato ritenuto non ammissibile dalla Banca d'Italia.

3. Altra questione riguarda il termine di decorrenza delle 24 ore (o periodo più lungo se previsto dal Regolamento) del preavviso di rimborso e, in particolare, gli strumenti che i soci prestatori possono utilizzare per comunicare alla cooperativa il preavviso.

Non essendo imposta dalle disposizioni di vigilanza una specifica forma scritta per il preavviso, esso può essere dato anche con email, sms, telefono e anche in forma verbale, purché tuttavia si abbia cura di registrare tale preavviso e sia possibile alla Cooperativa dare la prova dell'avvenuto preavviso¹.

Al momento del rimborso, gli uffici competenti sono tenuti ad annotare unitamente al rimborso anche gli estremi del preavviso (facendo sottoscrivere tale annotazione unitamente agli altri documenti predisposti alla presenza del socio prestatore o suo delegato per procedere al rimborso, a valere quale “ratifica” sottoscritta del precedente preavviso inviato per email, sms o in via telefonica, che

¹ Fermo restando che la cooperativa potrà adottare forme di registrazione cartacea, tali comunque da poter dimostrare la data e l'ora del preavviso, in via del tutto semplificativa e considerando le fattispecie più complesse, quali la richiesta effettuata di persona dal socio o tramite telefonata, si potrebbe consigliare le cooperative a “tracciare” la richiesta medesima annotandola su un indirizzo dedicato di posta elettronica (meglio se PEC). In tal modo, si potrebbe ricostruire la data certa della richiesta del socio e il decorso delle 24 ore (o periodo più lungo se previsto dal Regolamento) fino alla scadenza del preavviso come da punto 2.

dovrebbe in ogni caso essere debitamente conservato, a fugare il dubbio che la “ratifica” successiva nasconda in realtà un preavviso omesso).

Il preavviso integra una dichiarazione recettizia e, di conseguenza, il termine minimo di 24 ore deve decorrere dal suo ricevimento da parte della Cooperativa.

La prova che non si è proceduto ad un rimborso “a vista” e che, in ogni caso, la Cooperativa ha posto in essere tutti i relativi presidi organizzativi grava sulla Cooperativa medesima. Si rende quindi necessario raccogliere e conservare in forme che siano utilizzabili anche, all’occorrenza, in un giudizio civile o penale, detti preavvisi. È inoltre consigliabile tenere tale documentazione almeno per la stessa durata minima di conservazione dei documenti contabili.

4. Si ritiene possibile ottenere preventivamente dei preavvisi, da parte del socio prestatore, che siano di natura “generale” e sostanzialmente “generica”. A titolo esemplificativo, si propone il caso del socio prestatore che sia dipendente della Cooperativa, il quale richieda l’accredito automatico del proprio stipendio sul libretto di prestito sociale. Analogamente si può proporre il caso del socio pensionato che richieda l’accredito della propria pensione. Per tali situazioni si ritiene possibile che il socio dichiari una sola volta, ma con validità anche per il futuro, che ogni mese, trascorse 24 ore dall’accredito, intenderà prelevare l’importo relativo allo stipendio o parte di esso.
Va da sé che la somma eccedente non ritirata non sarà più rimborsabile sulla base del medesimo preavviso e che la data indicata per il ritiro potrà essere posticipata dal socio solo nei limiti dei giorni di tolleranza consentiti dalla Cooperativa coerentemente con quanto previsto dal precedente punto 2.
5. Qualora la capitalizzazione degli interessi maturati sul prestito sociale portasse al superamento dell’ammontare complessivo massimo del prestito consentito per legge per ciascun socio, la Cooperativa può

provvedere a corrispondere gli interessi, al socio prestatore, senza necessità di alcun preavviso di almeno 24 ore, trattandosi di attività che non integra una forma di rimborso. Infatti, in questo caso la Cooperativa non sta procedendo al rimborso del prestito soci, ma sta provvedendo ad assicurare il rispetto del tetto massimo di prestito consentito per legge per ciascun socio.